

**ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI**

DECRETO 13 novembre 2000.

**Determinazione del limite massimo di intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata.**

**L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, che all'art. 33 prevede la revisione annuale del limite massimo d'intervento in rapporto all'aumento del costo di costruzione determinato in base alla legislazione vigente;

Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;

Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;

Visto il proprio decreto del 14 aprile 1998, n. 461, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 25 luglio 1998, con il quale il limite massimo di intervento ammissibile a contributo, fissato per i beneficiari delle agevolazioni previste dalle leggi statali sulla casa, è stato determinato in L. 127.800.000, elevato ulteriormente a L. 134.700.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa e a L. 141.600.000 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 del 31 ottobre 1998, con il quale è stato rideterminato il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale

sovvenzionata e convenzionata-agevolata, nel territorio della Regione;

Vista la propria circolare 30 dicembre 1998, prot. n. 4519, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 del 30 gennaio 1999, con la quale sono state impartite prescrizioni tecniche relative ai nuovi massimali di costo;

Visto il decreto del 10 agosto 1999 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1999, con il quale il limite massimo di intervento previsto per le agevolazioni da concedere ai sensi delle leggi regionali nn. 79/75 e 95/77 è stato elevato a L. 160.000.000 per ogni alloggio da elevare ulteriormente a L. 168.000.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a L. 176.000.000 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;

Ritenuto di applicare il sopracitato limite massimo d'intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78, in misura proporzionale alla superficie utile massima dell'alloggio (mq. 95);

Considerato che, in relazione alla superficie utile massima dell'alloggio (mq. 95), il limite massimo d'intervento è determinato in L. 138.000.000 da elevare ulteriormente a L. 145.000.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a L. 152.000.000 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;

Ritenuto di dovere aggiornare il limite massimo di intervento ammissibile a contributo previsto per i benefici delle agevolazioni delle leggi statali sulla casa;

Decrèta:

#### Art. 1

Per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni, il limite massimo di intervento è determinato in L. 138.000.000, da elevare ulteriormente a L. 145.000.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a L. 152.000.000 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori. A tali limiti di intervento non si applica alcuna maggiorazione.

#### Art. 2

L'entità dei mutui integrativi da concedere agli operatori che ne faranno richiesta ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, sarà determinata in ragione diretta delle sole opere ancora da realizzare alla data del 31 ottobre 1998.

#### Art. 3

Il mutuo concedibile, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 1, non potrà superare l'importo relativo al costo effettivo dell'opera o il prezzo di prima cessione convenzionato con l'amministrazione comunale interessata.

#### Art. 4

Le istanze formulate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 37/84, per la determinazione o rideterminazione del limite massimo d'intervento dovranno essere inoltrate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici - gruppo X/A, corredate dai seguenti allegati:

1) certificato rilasciato dal direttore dei lavori con firma autenticata a norma di legge, attestante che i lavori di costruzione degli alloggi di cui si chiede il finanziamento integrativo, sono in corso alla data di presentazione dell'istanza, nonché le opere eseguite e quelle da eseguire;

2) documentazione relativa alle erogazioni effettuate dall'Istituto mutuante sino alla data dell'istanza;

3) nell'ipotesi di lavori in corso d'esecuzione oltre il termine fissato per le cooperative nel contratto di appalto e per le imprese nella concessione edilizia, una relazione dell'operatore istante, con firma autenticata a norma di legge, contenente le motivazioni della ritardata ultimazione dei lavori con allegata la documentazione comprovante le giustificazioni addotte per tale ritardo;

4) (per le cooperative edilizie) copia autentica del contratto di appalto e degli eventuali atti aggiuntivi con gli estremi di registrazione fiscale per accertare il costo dell'opera appaltata ed il tempo di esecuzione dei lavori. Occorre, altresì, allegare il conteggio analitico del costo effettivo dell'opera con la copia conforme di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute o da sostenere (spese tecniche, indagini geologiche, acquisizione area, oneri di urbanizzazione, oneri promozionali, tasse interessi di preammortamento, spese bancarie, spese notarili, ecc.);

5) (per le imprese) copia autentica della convenzione stipulata con il comune in cui sia indicato il prezzo di prima cessione;

6) quadro tecnico aggiuntivo;

7) quadro tecnico economico dell'intervento con i costi aggiornati ai valori vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

#### Art. 5

La domanda per la concessione del mutuo integrativo può essere avanzata dagli operatori contestualmente alla richiesta del mutuo principale, omettendo, in tal caso, la documentazione di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 4.

#### Art. 6

Per stabilire la percentuale dei lavori non ancora realizzata alla data del 31 ottobre 1998, occorre produrre:

1) relazione sottoscritta dall'operatore e dal direttore dei lavori e con firma autenticata a norma di legge, da cui si evinca lo stato d'avanzamento dei lavori, le opere realizzate e quelle eseguite successivamente alla suddetta data;

2) documentazione giustificativa (stati d'avanzamento, erogazioni bancarie, fatture, ecc.).

#### Art. 7

L'emissione del provvedimento assessoriale di concessione del contributo rimane subordinata, altresì, all'esistenza, al momento in cui verrà emesso, della relativa disponibilità nel capitolo di bilancio della Regione siciliana.

#### Art. 8


Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dei lavori pubblici per il visto di competenza e successivamente sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 novembre 2000.

LO GIUDICE

Vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei lavori pubblici in data 28 novembre 2000 al n. 938.

Allegato

 <p>REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI</p>	
OPERATORE  IMPRESA <input type="checkbox"/>  COOPERATIVA <input type="checkbox"/>	<p><b>QUADRO TECNICO AGGIUNTIVO</b>          Art. 1 - Legge regionale 30 maggio 1984, n. 37          D.A. LL.PP. 23 luglio 1998 (G.U.R.S. 31 ottobre 1998, n. 56)          Circolare LL.PP. 30 dicembre 1998, n. 4519 (G.U.R.S. 30 gennaio 1999, n. 5)  <b>EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA - AGEVOLATA          NUOVE COSTRUZIONI</b></p>
<b>Q.1 DATI GENERALI</b>	
LEGGE	COMUNE: _____ PROV. _____
SOGGETTO ATTUATORE:	ALLOGGI N. _____
PROGETTISTA	
DIRETTORE DEI LAVORI:	
PARERE COMMISSIONE EDILIZIA:	
CONCESSIONE EDILIZIA:	
ISTITUTO DI CREDITO:	
IMPORTO MUTUO STATALE CONCESSO/AMMESSO D.A. n. _____ del _____ (colonna 11)	
IMPORTO MUTUO REGIONALE INTEGRATIVO CONCESSO D.A. n. _____ del _____ (colonna 12)	
IMPORTO MUTUO REGIONALE INTEGRATIVO RICHIESTO (colonna 15)	
IMPORTO MUTUO COMPLESSIVO (colonna 16)	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (C.T.N.) di cui al Q.I.E.	
Data:	Il Richiedente:
PREVENTIVO <input type="checkbox"/>	Il Progettista e/o Direttore dei lavori
CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>	

**Q.2 DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO AMMISSIBILE DI MUTUO INTEGRATIVO**

Unità abitativa	Fabbricato	Scala	Interno	Superficie utile (Su)	Superficie complessiva (Sc)	Limite massimo di intervento max L. 138.000.000 per alloggio	Costo totale di intervento (vedi Q.TE.) (C.T.N.)	Costo effettivo o prezzo di convenzione (vedi Q.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
<b>TOTALI</b>								



